

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5214 del 11/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - AZIENDA AGRICOLA CONTI SIMONE CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LEO (RN), VIA MONTEMAGGIO N. 91 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DI LABORATORIO DI LAVORAZIONE CARNI SUINE ALLEVATE IN LOCO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN LEO (RN), LOC. FONTANELLE VIA MONTEMAGGIO S.N.C.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5394 del 09/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **AZIENDA AGRICOLA CONTI SIMONE** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN LEO (RN), VIA MONTEMAGGIO N. 91 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DI LABORATORIO DI LAVORAZIONE CARNI SUINE ALLEVATE IN LOCO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN LEO (RN), LOC. FONTANELLE VIA MONTEMAGGIO S.N.C.

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;*

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 17/05/2018 nell'ambito del procedimento di "SCIA ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso da deposito a piccolo laboratorio per la lavorazione e stagionatura della carne e realizzazione recinzione" - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 4642 del 17/05/2018 (pratica ARPAE n. 16357/2018), successivamente integrata in data 14/08/2018 e in data 06/09/2018 dalla Agricola Conti Simone (C.F./P.IVA 04287080404), avente sede legale e impianto in San Leo (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA le Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza l'azienda agricola esercita l'attività di lavorazione, confezionamento e stagionatura di carni suine allevate in loco;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico delle acque industriali assimilate alle domestiche originate dal laboratorio vengono convogliate, assieme alle acque reflue domestiche provenienti dalla civile abitazione annessa all'azienda agricola, in corpo idrico superficiale;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 9163 in data 20/09/2018 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in oggetto;

ACQUISITA la comunicazione del SUAP dell'Unione di Comuni Valmarecchia prot. n. 6818, registrata al protocollo di Arpa con n. 9603 in data 05/10/2018 che trasmette il parere favorevole per quanto di competenza comunale (impatto acustico) espresso dal Settore Tecnico del Comune di San Leo sulla pratica in oggetto;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpa-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RIRENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Agricola Conti Simone, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al titolare della Azienda Agricola Conti Simone, avente sede legale in Comune di San Leo (RN), Località Fontanelle Via Montemaggio n. 91 (C.F./P.IVA 04287080404) per l'esercizio di laboratorio di **lavorazione carni suine** nell'impianto sito in Comune di San Leo (RN), Via Montemaggio s.n.c., fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;
  - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che non recapitano in fognatura;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Leo, Arpaee Struttura autorizzazione e concessioni, Arpaee Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

### Condizioni

- la zona in cui è situata l'azienda agricola, non è servita da pubblica fognatura;
- trattasi di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche con recapito in corpo idrico superficiale (fosso campestre di proprietà, ricadente nel torrente Mazzocco) di coordinate Gauss-Boaga fuso Est 4865167 N 2309936 E, derivanti dal fabbricato ad uso civile abitazione e dal laboratorio per lavorazione carne, dell'azienda;
- viene dichiarato che nell'azienda non viene eseguita macellazione, per cui l'impianto di smaltimento proposto, è a servizio di due fabbricati: uno costituito da un piano terra ad uso ricovero notturno maiali, più deposito e legnaia, un piano primo ad uso di civile abitazione dimensionato per 4 a.e., l'altro denominato laboratorio per lavorazione carni e stagionatura, dimensionato per 1 a.e. (valore stimato su una portata media di 8,33 l/h);
- le acque reflue in uscita dalla cucina della civile abitazione e dal lavandino del laboratorio, previo passaggio ciascuna al proprio degrassatore (200 litri per l'abitazione, 100 litri per il laboratorio), convoglieranno insieme alle nere provenienti dal bagno dell'abitazione, in un sistema chiamato trivalente aerobico (comprensivo di vasca imhoff e filtro batterico aerobico dimensionato per 5 a.e.) per poi confluire ad un ulteriore vasca imhoff dimensionata per 3 a.e. Le acque chiarificate scaricheranno nel fosso di proprietà, previo pozzetto di campionamento.

### Prescrizioni

- lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03, nota b);
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff e dei degrassatori;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro aerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza. L'asporto dei fanghi e reflui dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 Parte Quarta.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**